



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 233 IN DATA 08-07-2025

**Oggetto:** Ordinanza sindacale contingibile ed urgente per lo sgombero di immobile sito in Como (*omissis*) a seguito di evento franoso verificatosi tra 06 e il 07 luglio 2025.

### Il Sindaco

**Premesso che** in data 07/07/2025 veniva emessa per il territorio comunale l'allerta di protezione civile n. 2025.65 con codice allerta ARANCIONE per rischio temporali e GIALLO per rischio idrogeologico;

**Atteso** che in seguito a tale previsione venivano attivati sul territorio i presidi di protezione civile previsti dalla pianificazione comunale di protezione civile per tali scenari di rischio;

**Atteso altresì** che i suddetti presidi territoriali venivano informati dal Comando Vigili del Fuoco di Como che, tra le ore 20.30 e le ore 21.45, che in Como in Via Al Roccolo 17 era stato riscontrato un ulteriore peggioramento di uno scoscendimento di materiale terroso che era già stato registrato in data 06/07/2025 e al momento della chiamata constava in circa 50 metri cubi col coinvolgimento di un fabbricato civile a valle del suddetto terreno sito al civico (*omissis*);

**Precisato** che personale del Comando Vigili del Fuoco di Como comunicava ai residenti del suddetto fabbricato, considerata la necessità di rivalutare in un secondo momento l'agibilità dell'immobile, che gli stessi dovevano lasciare il proprio domicilio fino all'effettuazione di nuove verifiche tecniche che si sarebbero svolte il giorno successivo;

**Dato atto** che i citati residenti risultavano al momento dell'attività essere quattro, suddivisi in tre nuclei famigliari e che da un successivo controllo anagrafico risultano ivi dimorati sei nuclei famigliari e quindici residenti;

**Riscontrato** che le suddette valutazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como venivano confermate con l'invio del rapporto di intervento n. 2724, acquisito al protocollo comunale con N.124990 del 2025;

**Dato atto** che in esito a tali decisioni, nella mattinata del 08/07/2025 il personale del Settore Difesa del Suolo, Comando Polizia Locale – Servizio Protezione Civile, Settore Opere Pubbliche – Servizio Strade del Comune di Como eseguiva un sopralluogo alla presenza dei residenti presso l'immobile coinvolto dall'evento sito in Como (**omissis**) (identificato catastalmente alla sezione (**omissis**)) e i terreni coinvolti a monte coinvolti dall'evento franoso (identificati catastalmente alla sezione (**omissis**));

**Dato atto altresì** che tale sopralluogo confermava le valutazioni effettuate dal personale del Comando Vigili del Fuoco di Como nella serata del 07/08/2025, ovvero che tutti i residenti del suddetto stabile identificato catastalmente alla sezione (**omissis**) non potevano far rientro nelle proprie abitazioni a causa della mancanza delle condizioni di sicurezza atte a garantire un rientro negli appartamenti in sicurezza, anche in considerazione del pericolo di nuovi distacchi e percolamenti di materiali che allo stato delle valutazioni non potevano essere esclusi;

**Letto** il piano di protezione civile comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 24/06/2024 per quanto attiene agli scenari di rischio idrogeologico e alle attività di evacuazione della cittadinanza;

**Atteso che** per la fattispecie in esame sussistono le condizioni per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente, al fine di prevenire i pericoli per la pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

**Visti:**

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 (testo unico degli Enti Locali);
- Il decreto legislativo 02 gennaio 2018, n° 1 (codice della protezione civile);

**Acquisito** il parere positivo di regolarità tecnica - amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, direttore del servizio di protezione civile e dal Dirigente del Settore Difesa del Suolo ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni.

**ORDINA**

Per tramite di notifica a mezzo posta elettronica certificata all'amministratore pro tempore del condominio di (**omissis**), indicato dai condomini in fase di sopralluogo in (**omissis**) ai residenti del condominio ovvero: (**omissis**)

**Di non effettuare rientro nelle proprie abitazioni sino all'avvenuta rimessa in pristino delle condizioni minime tese a garantire la possibilità di permanere negli appartamenti oggetto della presente ordinanza in piena sicurezza.**

Tale ripristino delle condizioni di sicurezza dovrà essere attestato da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, con cui dovranno essere descritti gli interventi adottati tesi a garantire la permanenza in sicurezza presso il suddetto immobile.

#### **AVVERTE CHE**

la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta, fatti salvi eventuali ed ulteriori illeciti amministrativi e penali che dovessero sorgere, alla sanzione di cui all'articolo 650 Codice Penale.

#### **INFORMA CHE**

L'attuale provvedimento è reso noto:

- tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como;
- con l'affissione di idoneo avviso da affiggersi all'entrate delle strutture citate;

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che il responsabile del procedimento è il Commissario Capo Coordinatore di Polizia Locale dott. Luca Callari, responsabile del Servizio di Protezione Civile.

#### **MANDA**

1. al Sig. Prefetto della Provincia di Como;
2. al Sig. Questore della Provincia di Como;
3. al Sig. Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Como.;

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.);
- straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (CENTOVENTI) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.).

## **Il Sindaco**

Nicoletta ROPERTO

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 08-07-2025

Il Responsabile del servizio

**Fazio Giovanni**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 08-07-2025

Il Responsabile del servizio

**DI BARTOLO CIRO**



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **Ordinanza sindacale contingibile ed urgente per lo sgombero di immobile sito in Como (*omissis*) a seguito di evento franoso verificatosi tra 06 e il 07 luglio 2025.** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 09-07-2025 al 23-07-2025.

Como, 01-08-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**





## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 240 IN DATA 10-07-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI INTERESSATI DA FRANA DEL 07 LUGLIO 2025 (*omissis*)

**Il Sindaco**

**IL SINDACO**

**VISTA** la Notifica Intervento di Soccorso scheda n. 2724 Prot. 125003 del 08.07.2025 redatta dal Comando Vigili del Fuoco di Como a seguito di intervento esperito in Como (*omissis*) ove si legge: *in data 07.07.2025 ore 20:44 circa, squadra di questo Comando proveniente dalla sede Centrale, è intervenuta nel Comune di Como in (*omissis*) per lo smottamento di circa 50 metri cubi di terreno e vegetazione a ridosso di un fabbricato di civile abitazione della via(*omissis*);*

**RICHIAMATA** la propria Ordinanza Contingibile e Urgente R. G. N. 233 in data 08-07-2025 per lo sgombero dell'immobile sito in Como (*omissis*) a seguito di evento franoso verificatosi tra 06 e il 07 luglio 2025, avendo accertato, a seguito di sopralluogo eseguito nella mattinata del 08/07/2025 dal personale del Settore Difesa del Suolo, Comando Polizia Locale – Servizio Protezione Civile, Settore Opere Pubbliche – Servizio Strade del Comune di Como, il permanere delle condizioni di criticità per l'immobile coinvolto dall'evento sito in Como (*omissis*);

**DATO ATTO** che tale sopralluogo confermava le valutazioni effettuate dal personale del Comando Vigili del Fuoco di Como nella serata del 07/08/2025, ovvero che tutti i residenti del suddetto stabile identificato catastalmente alla sezione (*omissis*) non potevano far rientro nelle proprie abitazioni a causa della mancanza delle condizioni di sicurezza atte a garantire un rientro negli appartamenti in sicurezza, anche in considerazione del pericolo di nuovi distacchi e percolamenti di materiali che allo stato delle valutazioni non potevano essere esclusi;

**RITENUTO** che a tutela della pubblica e privata incolumità, nonché per scongiurare la possibilità di nuovi scoscendimenti sulla proprietà di che trattasi, occorre ordinare l'immediata messa in sicurezza del versante di cui ai mappali (**omissis**) al fine di consentire il ripristino delle condizioni di agibilità del fabbricato di cui al mappale

**VISTO** l'art. 54, c. 2 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale autorità locale.

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 che stabilisce i limiti edittali per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali.

tutto ciò premesso,

### **ORDINA**

Ai Signori (**omissis**) comproprietari dell'area sita in Comune di Como, individuata al Catasto Terreni ai mappali (**omissis**) di procedere alla:

1. **Immediata** effettuazione di ogni accertamento di carattere geologico e geotecnico, mediante tecnico geologo abilitato, al fine di valutare e, di conseguenza, mettere in atto, secondo le prescrizioni dallo stesso impartite, gli interventi di messa in sicurezza urgenti atti a scongiurare ulteriori scoscendimenti di materiale dal versante di cui ai mappali(**omissis**);

Si dovrà, in particolare, provvedere, sotto la diretta supervisione del tecnico incaricato, alla pulizia del versante mediante sfalcio dell'erba sul mappale interessato, limitando il taglio della vegetazione arbustiva e arborea, ove occorra, esclusivamente per la realizzazione delle opere di protezione del versante (Es. copertura della porzione di versante interessato dalla frana tramite membrana impermeabile e antierosiva e relativo picchettamento) e di intercettazione delle acque di dilavamento superficiale provenienti dalla sommità del pendio, per il cui smaltimento andrà individuato idoneo recapito.

Contestualmente sull'area individuata occorrerà provvedere al preventivo disaggio del materiale pericolante e/o instabile.

2. **entro 7 giorni** dalla notifica della presente ordinanza, trasmissione al Comune di Como, Settore Ambiente – Difesa del Suolo – Acque meteoriche e al Comando della Polizia Locale di Como, relazione tecnica a firma di tecnico abilitato riportante oltre che le valutazioni di carattere geologico e geotecnico concernenti la stabilità del pendio, la rendicontazione delle attività e opere di messa in sicurezza urgente eseguite per consentire la revoca dell'ordinanza di sgombero (Ordinanza N° 233 del 08/07/2025) e la conseguente agibilità del fabbricato di (**omissis**);
3. **entro 90 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, la progettazione a firma di tecnico abilitato, dell'intervento di messa in sicurezza definitivo dei (**omissis**), le cui opere,

oltre a recepire le indicazioni di messa in sicurezza del pendio fornite dal geologo incaricato, dovrà necessariamente prevedere l'intercettazione dello scolo delle acque di dilavamento provenienti dalla sommità del pendio e il loro recapito in tombinatura di Via **(omissis)** previo studio di compatibilità idraulica;

4. **entro 150 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, l'esecuzione e ultimazione delle opere di messa in sicurezza, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni edilizie, paesaggistiche e ambientali;

### AVVERTE

Che la presente ordinanza ha effetto immediato e che in caso di inadempienza, decorsi i termini sopra esposti, si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. In difetto, si procederà, inoltre, con addebito di tutte le spese conseguenti eventualmente sostenute da questa Amministrazione.

### INCARICA

Il Dirigente del Settore Ambiente, Difesa del Suolo e Acque Meteoriche, alla quale la presente ordinanza viene inviata, dell'osservanza di quanto in premessa.

### RICORDA

Ai Signori **(omissis)** e **(omissis)**, in qualità di comproprietari dell'area individuata al Catasto Terreni ai mappali **(omissis)**, bosco ceduo in Comune di Como di cui in premessa, le gravi responsabilità cui andrebbero incontro qualora per incuria si verificassero danni a persone o cose.

### INFORMA CHE

la presente ordinanza:

- sarà notificata a destinatari a mezzo Messi Comunali Notificatori o personale a ciò preposto e anticipata via PEC all'indirizzo **(omissis)**
- sarà resa nota all'Albo Pretorio on line del Comune di Como per gg.15 consecutivi;
- sarà trasmessa in copia alla Prefettura di Como, alla Questura di Como, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Como ed alla Polizia Locale di Como nonché all'Amministratore pro tempore del Condominio di Via **(omissis)**
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'Ing. Ciro Di Bartolo.

Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia– Milano, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i);
- gerarchico, al Capo dell'Ufficio territoriale competente per territorio entro trenta giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i).

## **Il Sindaco**

Nicoletta ROPERTO

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 10-07-2025

Il Responsabile del servizio

**DI BARTOLO CIRO**



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI INTERESSATI DA FRANA DEL 07 LUGLIO 2025 (*omissis*)** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 11-07-2025 al 25-07-2025.

Como, 01-08-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**



---

**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344**  
**e-mail [ufficio.messi@comune.como.it](mailto:ufficio.messi@comune.como.it) --- [ufficonotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it](mailto:ufficonotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it)**



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 241 IN DATA 10-07-2025

**Oggetto:** ordinanza sindacale contingibile ed urgente per lo sgombero di immobile sito in Como (*omissis*) a seguito di allagamento verificatosi il giorno 05 luglio 2025

### Il Sindaco

**Premesso che** in data 04/07/2025 veniva emessa per il territorio comunale ricompreso nella zona IM-05 l'allerta di protezione civile n. 2025.62 con codice allerta GIALLO per rischio temporali;

**Appurato** che tra il 05 e il 07 luglio 2025 si verificavano nel territorio comunale diversi eventi atmosferici che portavano all'allagamento di numerose aree e al verificarsi di diversi dilavamenti e fenomeni idrogeologici di vario tipo che rendevano necessaria l'attivazione della procedura di censimento danni prevista dalla DGR 22 dicembre 2008 – n. 8/8755;

**Atteso** che in esito alla procedura di cui al capoverso precedente il Comando Polizia Locale di Como veniva messo a conoscenza che in Como –(*omissis*) un appartamento era rimasto completamente allagato nella mattinata del 05/07/25;

**Precisato** che durante gli accertamenti preliminari si appurava come personale del Comando Vigili del Fuoco di Como nell'immediatezza dell'intervento avesse comunicato agli occupanti del suddetto fabbricato, considerata la necessità di rivalutare in un secondo momento l'agibilità dell'immobile, che gli stessi dovevano lasciare il proprio domicilio;

**Dato atto** che gli utilizzatori dell'appartamento risultavano essere (*omissis*);

**Dato atto altresì** che operanti del Comando Polizia Locale, appreso quanto sopra, eseguivano in data 09/07/2025 un sopralluogo in posto redigendo apposita relazione di servizio con numero di registro interno 160/2025 dalla quale si desumeva come l'appartamento (accatastato

alla (*omissis*) fosse ancora inagibile a causa degli importanti danni subiti durante l'allagamento del 05/07/2025;

**Letto** il piano di protezione civile comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 24/06/2024 per quanto attiene agli scenari di rischio idrogeologico e alle attività di evacuazione della cittadinanza;

**Atteso che** per la fattispecie in esame sussistono le condizioni per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente, al fine di prevenire i pericoli per la pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

**Visti:**

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 (testo unico degli Enti Locali);
- Il decreto legislativo 02 gennaio 2018, n° 1 (codice della protezione civile);

**Acquisito** il parere positivo di regolarità tecnica - amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, direttore del servizio di protezione civile e dal Dirigente del Settore Difesa del Suolo ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni.

**ORDINA**

Agli occupanti dell'appartamento sito in Como Via (*omissis*) e accatastato alla (*omissis*) identificati in: (*omissis*)

**Di non effettuare rientro nelle proprie abitazioni sino all'avvenuta rimessa in pristino delle condizioni di agibilità dell'immobile, tese a garantire la permanenza nell'appartamento in piena sicurezza.**

Tale rimessa in pristino, attestante in particolare le ripristinate condizioni di salubrità, dovrà essere certificata con apposita nuova dichiarazione di agibilità redatta ai sensi della vigente normativa e del D.P.R. 380/01.

**AVVERTE CHE**

la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta, fatti salvi eventuali ed ulteriori illeciti amministrativi e penali che dovessero sorgere, alla sanzione di cui all'articolo 650 Codice Penale.

## **INFORMA CHE**

L'attuale provvedimento è reso noto:

- tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como;
- con l'affissione di idoneo avviso da affiggersi all'entrate delle strutture citate;

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che il responsabile del procedimento è il Commissario Capo Coordinatore di Polizia Locale dott. Luca Callari, responsabile del Servizio di Protezione Civile.

## **MANDA**

1. al Sig. Prefetto della Provincia di Como;
2. al Sig. Questore della Provincia di Como;
3. al Sig. Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Como;
4. al Sig. Direttore dello Sportello SUE – Infrazioni Edilizie;

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.);
- straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (CENTOVENTI) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.).

**Il Sindaco**

Nicoletta ROPERTO

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 10-07-2025

Il Responsabile del servizio

**Fazio Giovanni**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 10-07-2025

Il Responsabile del servizio

**DI BARTOLO CIRO**



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **ordinanza sindacale contingibile ed urgente per lo sgombero di immobile sito in Como (*omissis*) a seguito di allagamento verificatosi il giorno 05 luglio 2025** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 11-07-2025 al 25-07-2025.

Como, 01-08-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**



---

**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344**  
**e-mail [ufficio.messi@comune.como.it](mailto:ufficio.messi@comune.como.it) --- [ufficiionotifichealbobpretorioonline@comune.pec.como.it](mailto:ufficiionotifichealbobpretorioonline@comune.pec.como.it)**



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 245 IN DATA 15-07-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 - LOCS LILLE DEL 18.07.2025

### Il Sindaco

**Premesso che:** venerdì 18 luglio 2025, alle ore 19.30, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 -Locs Lille;

**Premesso altresì che:** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

### Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 129434 del 14.07.2025 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 18 luglio 2025 dalle ore 16:00 alle ore 21:00 di emettere un provvedimento atto a:
  - *"vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti*

*la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione".*

- *Vietare, l'attracco barche e natanti lungo il tratto di perimetro dello specchio d'acqua del bacino di Como, da piazzale Somaini (imbocco passeggiata Gelpi) e lungo viale Giancarlo Puecher (fronte Monumento dei Caduti), delimitante le aree riservate all'afflusso e deflusso delle tifoserie accreditate. Da tale divieto dovranno essere esclusi i natanti che necessitano di effettuare rifornimento di carburante per il tempo necessario allo svolgimento dell'operazione;*

### **Considerato altresì che:**

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;
- la possibilità per soggetti non già preventivamente autorizzati di attraccare coi propri natanti in adiacenza ai percorsi individuati per l'afflusso e il deflusso delle tifoserie nonché nelle vicinanze dei luoghi di accesso allo stadio, potrebbe costituire, nell'ambito del clima di fisiologico eccitamento che caratterizza gli incontri calcistici, grave pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

#### dalle ore 16:00 alle ore 21:00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
  - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - miscita di bevande in contenitori di vetro.

#### dalle ore 16:00 alle ore 21:00 della giornata interessata dall'evento:

- divieto di attracco di barche e natanti nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, presso tutti i moli,

pontili e attracchi temporanei non autorizzati da specifico atto dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

#### **Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 -Locs Lille che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 18.07.2025 alle ore 19.30;

#### **ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

#### **CAPO A**

Dalle ore 16.00 alle ore 21:00 del giorno 18 luglio 2025:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
  - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. Ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

## **CAPO B**

Dalle ore 16.00 alle ore 21:00 del giorno 18 luglio 2025:

1. nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, il divieto di attracco di barche e natanti presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non già autorizzati da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

Da tale divieto sono esclusi i natanti che necessitano di effettuare rifornimento di carburante per il tempo necessario allo svolgimento dell'operazione.

### **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

### **INFORMA CHE**

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Coord. dott. Sergio D'ANGELO.

- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
  - straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

### **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

**Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 15-07-2025

Il Responsabile del servizio

**Fazio Giovanni**



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 - LOCS LILLE DEL 18.07.2025** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 15-07-2025 al 29-07-2025.

Como, 01-08-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**



---

**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344**  
**e-mail [ufficio.messi@comune.como.it](mailto:ufficio.messi@comune.como.it) --- [ufficionotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it](mailto:ufficionotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it)**



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 257 IN DATA 22-07-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL "FOOTBALL ON THE LAKE COMO CUP DEL 23-24-26-27 LUGLIO 2025

### Il Sindaco

**Premesso che:** nei giorni 23 -24 -26 luglio 2025, alle ore 20.30 e il giorno 27 luglio 2025 ore 20.00 presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà la prima edizione del "Football On The Lake – Como Cup";

**Premesso altresì che:** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

### Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 132708 del 21.07.2025 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per i giorni 23-24-26-27 luglio 2025 dalle ore 17:00 alle ore 23:00 di emettere un provvedimento atto a:
  - *"vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti*

*la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".*

- *Vietare, l'attracco di barche e natanti lungo il tratto di perimetro dello specchio d'acqua del bacino di Como, da piazzale Somaini (imbocco passeggiata Gelpi) e lungo viale Giancarlo Puecher (fronte Monumento dei Caduti), delimitante le aree riservate all'afflusso e deflusso delle tifoserie accreditate e all'ingresso nei settori Curva Locale e Curva Ospiti. Da tale divieto dovranno essere esclusi i natanti già in possesso di autorizzazione all'ormeggio ai pontili presenti.*

### **Considerato altresì che:**

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;
- la possibilità per soggetti non già preventivamente autorizzati di attraccare coi propri natanti in adiacenza ai percorsi individuati per l'afflusso e il deflusso delle tifoserie nonché nelle vicinanze dei luoghi di accesso allo stadio, potrebbe costituire, nell'ambito del clima di fisiologico eccitamento che caratterizza gli incontri calcistici, grave pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 17:00 alle ore 23:00 nelle giornate interessate dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
  - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - miscita di bevande in contenitori di vetro.

dalle ore 17:00 alle ore 23:00 nelle giornate interessate dall'evento:

- divieto di attracco di barche e natanti nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, presso tutti i moli,

pontili e attracchi temporanei non autorizzati da specifico atto dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

#### **Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento alla prima edizione del "Football On The Lake – Como Cup"; che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" nei giorni 23 -24 -26 luglio 2025, alle ore 20.30, e il giorno 27 luglio 2025 ore 20.00;

#### **ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

#### **CAPO A**

dalle ore 17:00 alle ore 23:00 nelle giornate interessate dall'evento:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (via Marconi, via Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in via Puecher, p.le Somaini, via Masia, via Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
  - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. Ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

## **CAPO B**

dalle ore 17:00 alle ore 23:00 nelle giornate interessate dall'evento:

1. nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, il divieto di attracco di barche e natanti presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non già autorizzati da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità. Da tale divieto dovranno essere esclusi i natanti già in possesso di autorizzazione all'ormeggio ai pontili galleggianti posizionati presso lo Yacht Club di Como antistante il locale viale Puecher

## **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

## **INFORMA CHE**

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Coord. dott. Sergio D'ANGELO.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

## **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

**Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 22-07-2025

Il Responsabile del servizio

**Aiello Vincenzo**



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL "FOOTBALL ON THE LAKE COMO CUP DEL 23-24-26-27 LUGLIO 2025** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 22-07-2025 al 05-08-2025.

Como, 06-08-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**



---

**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344**  
**e-mail [ufficio.messi@comune.como.it](mailto:ufficio.messi@comune.como.it) --- [ufficiionotifichealbobpretorioonline@comune.pec.como.it](mailto:ufficiionotifichealbobpretorioonline@comune.pec.como.it)**



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 271 IN DATA 04-08-2025

**Oggetto:** Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per imporre limiti di velocità e divieti all'interno del bacino lacustre ricadente nella giurisdizione del Comune di Como

### Il Sindaco

**VISTI** gli articoli 6, comma 4, lett. a) e 57 della l.r. n. 6/2012 che conferiscono ai Comuni le funzioni in materia di gestione e vigilanza sul demanio lacuale e in materia di navigazione interna;

**VISTA** l'O.P.G.R. n.58600 del 03/07/1997 della Regione Lombardia e s.m.i. - Disciplina della Navigazione nelle acque interne lombarde;

**VISTA** l'ordinanza n. 23 del 20/12/1988 della Regione Lombardia e s.m.i. - Disciplina della Navigazione lacuale nello specchio acqueo afferente alla pista di volo dell'idroscalo di Como;

**VISTI** gli articoli 52 e 61 del Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015, che prevedono la regolamentazione della sicurezza nell'ambito portuale;

**VISTO**, inoltre, l'art. 51, comma 1, lettera f *bis*, così come introdotto dall'art. 31, comma 1, lett. b) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20, che prevede che La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, del Codice della navigazione e della presente legge, disciplina con regolamenti la circolazione sulle vie navigabili attraverso la disciplina della navigazione e circolazione nautica nelle acque interne;

**DATO ATTO** che durante il periodo estivo nel bacino lacustre ricadente nel demanio lacuale del Comune di Como meglio indentificati nell'allegato "A" al presente provvedimento, caratterizzato da una limitata larghezza in relazione alla sua estensione, si è constatato un massivo incremento della

presenza consistente di attività di navigazione che, oltre a generare sovente moto ondoso in grado di provocare danni alle strutture fisse e alle numerose imbarcazioni ormeggiate nei sorgitori, comporta problemi alla circolazione con frequenti rischi di incidente;

**CONSTATATO**, altresì, che la ripetuta violazione delle norme di comportamento di navigazione in un contesto così peculiare, avuto particolare riguardo al rilevante fenomeno del superamento dei limiti di velocità da parte di unità in navigazione che vengono condotte da privati, che in numerosi casi non sono neppure in possesso di patente nautica e della necessaria esperienza, aggrava tale situazione di rischio ed espone a potenziale pericolo i fruitori a vario titolo delle acque interne di cui è argomento;

**RICHAMATI** i profili di analisi compiuti in sede di riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi presso la Prefettura di Como il 14.07.2025, meglio dettagliati nella missiva della Prefettura di Como prot. n. 58744 in data 18 luglio u.s. inviata a questa Amministrazione comunale;

**RAVVISATA** l'urgente necessità di garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone, di strutture ed imbarcazioni mediante misure che riducano la velocità delle unità di navigazione all'interno del tratto lacuale del Comune di Como, stante la sua particolare conformazione;

**RITENUTO** di dover procedere a ridurre al minimo il rischio di incidenti nautici dovuti a velocità elevate in acque ristrette, ove sono stati registrati anche sinistri mortali, mediante l'adozione di limiti di velocità che obblighino la navigazione in dislocamento, consentendo così di poter manovrare in sicurezza e per tempo in caso di eccessivo traffico, limitando il rischio di collisioni

**VISTI:**

1. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
2. l'art. 650 del Codice penale;

**VISTI ALTRESI'**

i pareri positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale e dal Direttore del Settore Commercio - Suap - Suevco - Patrimonio – Sport ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

**ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate e l'allegato "A" approvato quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

A far data di emanazione della presente ordinanza fino al 30 settembre 2025, vengono imposti i limiti e i divieti

**1. ZONA LACUALE DI RIFERIMENTO E LIMITI DI VELOCITA'**

All'interno dello specchio lacustre ricadente nelle acque del Comune di Como, delimitato dalla congiungente del punto Lat.45°50'N, Long.009°04.5'E (foce del Torrente Breggia) ed il punto

Lat.45°49.8'N, Long.009°05.5'E, così come evidenziato in verde scuro nello stralcio planimetrico di cartografia elettronica rinominato "allegato A", parte integrante della presente Ordinanza, la velocità massima consentita per i natanti, imbarcazioni e navi non potrà superare:

- **10 (dieci) nodi nelle ore diurne, e comunque in navigazione in dislocamento;**
- **5 (cinque) nodi nelle ore notturne (*cfr. dal tramonto all'alba*), e comunque in navigazione in dislocamento.**

## **2. DIVIETI DI NAVIGAZIONE A MOTORE E DISCIPLINA DELL'AVVICINAMENTO E NAVIGAZIONE NELLA FASCIA DEI 50 METRI DALLA LINEA DI COSTA E DAGLI APPRODI.**

Ai sensi del Titolo I punto 1 dell'O.P.G.R. n.58600 del 03/07/1997 della Regione Lombardia, nella fascia costiera del Lago di Como, sino ad una distanza di 50 metri dalla linea di costa, la navigazione a motore è consentita ad una velocità non superiore a 5 nodi esclusivamente per la partenza, l'approdo e l'attraversamento, purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa.

## **3. AVVICINAMENTO A COSTA E AGLI ATTRACCHI/PONTILI.**

Ai sensi del Titolo I punto "2" dell'O.P.G.R. n. 58600 del 03/07/1997 della Regione Lombardia è consentito l'attraversamento in navigazione della fascia di protezione costiera, fissata in 150 mt. dalla riva, ad una velocità non superiore a cinque nodi per l'approdo e la partenza, purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa, essendo in ogni caso vietata la navigazione parallela a quest'ultima all'interno della suddetta fascia.

## **4. EVITARE MOTO ONDOSI.**

Anche entro i predetti limiti di velocità, la condotta delle unità in navigazione dovrà essere effettuata in dislocamento e comunque al minimo di manovra per evitare che si crei moto ondoso od effetti di risucchio in grado di arrecare pericolo e danni alle altre unità nautiche in stazionamento o in navigazione, nonché alle opere idrauliche.

## **5. DIVIETO DI SCI NAUTICO E SIMILARI, SUP E WIND SURF E SIMILARI.**

All'interno dello specchio lacustre di cui al precedente art.1) è disposto il divieto di esercizio dell'attività di sci nautico e similari, nonché l'utilizzo del SUP e di wind surf o similari.

## **6. ESENZIONI**

la presente Ordinanza, non si applica alle:

- unità navali delle Forze di Polizia e Polizie Locali;
- unità navali di soccorso;
- unità navali operative appositamente autorizzate;
- unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

## **AVVERTE CHE**

È fatto obbligo, a chiunque, di osservare e far rispettare la presente Ordinanza, con l'avvertenza che i contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e sue successive modifiche (Codice della Nautica da Diporto), salvo che il fatto non costituisca più

grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

### **INFORMA CHE**

**1)** la presente ordinanza:

- a) sarà resa nota tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como e sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013;
- b) sarà trasmessa ai seguenti Enti e Comandi al fine di favorirne diffusione ed applicazione:
  - ✓ Regione Lombardia;
  - ✓ Prefettura di Como per il coordinamento delle Forze di Polizia ai sensi dell'articolo 54, comma 4 del decreto legislativo 267/2000, in ordine alle competenze di prevenzione e controllo che si ritenga necessario apprestare per il completamento integrato delle misure di salvaguardia dell'incolumità pubblica;
  - ✓ Questura di Como;
  - ✓ Gestione Navigazione Laghi;
  - ✓ Idroscalo Internazionale di Como;
  - ✓ Comando Provinciale Carabinieri di Como;
  - ✓ Comando Provinciale Guardia di Finanza di Como;
  - ✓ Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Como;
  - ✓ Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza – Como;
  - ✓ Reparto Operativo Laghi Guardia Costiera – Milano;
  - ✓ Squadra Acque Interne Polizia di Stato di Como;
  - ✓ Polizia Provinciale di Como;
  - ✓ Sezione Navale GdF di Como;
  - ✓ 3° Nucleo Guardia Costiera Lago di Como – Menaggio;
  - ✓ Autorità di Bacino del Lario;
  - ✓ Comune di Cernobbio;
  - ✓ Comune di Blevio.

**2)** ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale dott. Vincenzo AIELLO;

**3)** ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- a) giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- b) straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

**Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 04-08-2025

Il Responsabile del servizio

**Aiello Vincenzo**



**PRELIMINARE DI ORDINANZA SINDACALE  
DEL 04-08-2025 N. 24**

**OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per imporre limiti di velocità e divieti all'interno del bacino lacustre ricadente nella giurisdizione del Comune di Como**



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per imporre limiti di velocità e divieti all'interno del bacino lacustre ricadente nella giurisdizione del Comune di Como** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 05-08-2025 al 19-08-2025.

Como, 08-09-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**



---

**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344**  
**e-mail [ufficio.messi@comune.como.it](mailto:ufficio.messi@comune.como.it) --- [ufficionotifichealbobpretorioonline@comune.pec.como.it](mailto:ufficionotifichealbobpretorioonline@comune.pec.como.it)**



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 273 IN DATA 07-08-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 - SUDTIROL DEL 16.08.2025

### Il Sindaco

**Premesso che:** sabato 16 agosto 2025, alle ore 18.30, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 - Sudtirolo";

**Premesso altresì che:** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

### Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 141714 del 05.08.2025 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 16 agosto 2025 dalle ore 15:00 alle ore 21:00 di emettere un provvedimento atto a:
  - *"vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".*

- Vietare, l'attracco di barche e natanti lungo il tratto di perimetro dello specchio d'acqua del bacino di Como, da piazzale Somaini (imbocco passeggiata Gelpi) e lungo viale Giancarlo Puecher (fronte Monumento dei Caduti), delimitante le aree riservate all'afflusso e deflusso delle tifoserie accreditate e all'ingresso nei settori Curva Locale e Curva Ospiti.

**Considerato altresì che:**

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;
- la possibilità per soggetti non già preventivamente autorizzati di attraccare coi propri natanti in adiacenza ai percorsi individuati per l'afflusso e il deflusso delle tifoserie nonché nelle vicinanze dei luoghi di accesso allo stadio, potrebbe costituire, nell'ambito del clima di fisiologico eccitamento che caratterizza gli incontri calcistici, grave pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 15:00 alle ore 21:00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
  - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - miscita di bevande in contenitori di vetro.

dalle ore 15:00 alle ore 21:00 della giornata interessata dall'evento:

- divieto di attracco di barche e natanti nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non autorizzati da specifico atto dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

#### **Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Sudtirolo che si disputerà nello stadio comunale “Giuseppe Sinigaglia” il giorno 16.08.2025 alle ore 18.30;

#### **ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

#### **CAPO A**

dalle ore 15:00 alle ore 21:00 del giorno 16 agosto 2025:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
  - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - effettuare la miscela di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. Ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

## **CAPO B**

dalle ore 15:00 alle ore 21:00 del giorno 16 agosto 2025:

1. nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, il divieto di attracco di barche e natanti presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non già autorizzati da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

## **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

## **INFORMA CHE**

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Commissario Capo Coord. di Polizia Locale dott. Francesco POLITO.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:  
- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);  
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

## **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

**Il Sindaco**

**Alessandro Rapinese**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 07-08-2025

Il Responsabile del servizio

**Aiello Vincenzo**



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 - SUDTIROL DEL 16.08.2025** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 08-08-2025 al 22-08-2025.

Como, 08-09-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**





## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 287 IN DATA 18-08-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 S.S. LAZIO DEL 24.08.2025

### Il Vice Sindaco

**Premesso che:** sabato 24 agosto 2025, alle ore 18.30, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 -S.S. Lazio";

**Premesso altresì che:** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

### Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 146745 del 16.08.2025 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 24 agosto 2025 dalle ore 15:00 alle ore 21:00 di emettere un provvedimento atto a:
  - *"vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti*

*la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".*

- *Vietare, l'attracco di barche e natanti lungo il tratto di perimetro dello specchio d'acqua del bacino di Como, da piazzale Somaini (imbocco passeggiata Gelpi) e lungo viale Giancarlo Puecher (fronte Monumento dei Caduti), delimitante le aree riservate all'afflusso e deflusso delle tifoserie accreditate e all'ingresso nei settori Curva Locale e Curva Ospiti.*

**Considerato altresì che:**

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;
- la possibilità per soggetti non già preventivamente autorizzati di attraccare coi propri natanti in adiacenza ai percorsi individuati per l'afflusso e il deflusso delle tifoserie nonché nelle vicinanze dei luoghi di accesso allo stadio, potrebbe costituire, nell'ambito del clima di fisiologico eccitamento che caratterizza gli incontri calcistici, grave pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 15:00 alle ore 21:00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
  - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - miscita di bevande in contenitori di vetro.

dalle ore 15:00 alle ore 21:00 della giornata interessata dall'evento:

- divieto di attracco di barche e natanti nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non autorizzati da specifico atto dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

#### **Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – S.S. Lazio che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 24.08.2025 alle ore 18.30;

#### **ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

#### **CAPO A**

dalle ore 15:00 alle ore 21:00 del giorno 24 agosto 2025:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
  - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

## **CAPO B**

dalle ore 15:00 alle ore 21:00 del giorno 24 agosto 2025:

1. nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, il divieto di attracco di barche e natanti presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non già autorizzati da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

## **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

## **INFORMA CHE**

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Commissario Capo Coord. di Polizia Locale dott. Luca CALLARI.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

## **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

**Il Vice Sindaco**

Nicoletta ROPERTO

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 18-08-2025

Il Responsabile del servizio

**Aiello Vincenzo**



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 S.S. LAZIO DEL 24.08.2025** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 18-08-2025 al 01-09-2025.

Como, 08-09-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**



---

**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344**  
**e-mail [ufficio.messi@comune.como.it](mailto:ufficio.messi@comune.como.it) --- [ufficionotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it](mailto:ufficionotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it)**



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 294 IN DATA 28-08-2025

**Oggetto:** Allerta di protezione civile n. 2025.89 del 27/08/2025 adozione di provvedimenti

### Il Sindaco

- **Visto** l'articolo 54 del d.lgs 267/2000;
- **Visto** il Piano di Protezione Civile del Comune di Como approvato con delibera del Consiglio comunale del Comune di Como nr. 12 del 24.06.2024;
- **Letto** il Codice di Protezione Civile D.lgs. 1/2018;
- **Letta** la Legge Regionale di Protezione Civile "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";
- **Esaminata** l'allerta di protezione civile 2025.89 del 27.08.25 e il Bollettino di monitoraggio e previsione di Regione Lombardia num. 2025.c189 del 27.08.25 che dispongono una fase operativa minima di PREALLARME e prevedono "precipitazioni areali tra 100 e 150mm/24 su Laghi e Prealpi Varesine" nonché raffiche di vento "tra i 65 e 90km/h sulle aree Prealpine contrassegnate da codice giallo per Vento Forte";
- **Atteso** che la suddetta fase di preallarme consta, in base alle disposizioni sopra richiamate e alla pianificazione comunale di protezione civile, nell'adozione di provvedimenti di varia natura, in relazione agli scenari di rischio presenti sul territorio;

### CONVOCA

Il Centro Operativo Comunale del Comune di Como, dalla firma della presente a termine evento, così articolato:

- Sindaco del Comune di Como;
- Assessore alla Protezione Civile;
- Rappresentante del Comando Polizia Locale;
- Rappresentante del Servizio Protezione Civile;
- Rappresentante del Servizio Strade;
- Rappresentante del Servizio Difesa del Suolo;
- Rappresentante del Servizio Parchi e Giardini.

### **ORDINA LA CHIUSURA**

- Al fine di preservare la pubblica incolumità, fino a cessata allerta
  - Di parchi e giardini comunali;
  - Dei cimiteri;

### **RACCOMANDA**

- Alla cittadinanza, di non frequentare aree verdi e viali alberati durante il passaggio delle perturbazioni più intense, che potranno comportare lo sviluppo di forti raffiche di vento e intense precipitazioni;
- Agli organizzatori di eventi all'aperto e per le medesime motivazioni in premessa, la scrupolosa osservanza delle allerte meteo emesse, al fine di valutare la sospensione degli eventi in programma assicurare che i medesimi si svolgano in sicurezza.

Della presente se ne darà notizia:

- Alla Prefettura UTG di Como, Questura di Como, Vigili del Fuoco di Como e per conoscenza alla Provincia di Como e a Regione Lombardia – Sala Operativa di Protezione Civile;
- Alla cittadinanza tutta, attraverso la divulgazione, oltre che sull'albo pretorio del Comune di Como, sul sito internet, sui pannelli a messaggio variabile e sui canali social dell'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.);
- straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (CENTOVENTI) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.).

## **Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**OGGETTO: Allerta di protezione civile n. 2025.89 del 27/08/2025  
adozione di provvedimenti**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 28-08-2025

**II DIRETTORE**  
Ing. Giovanni Fazio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **Allerta di protezione civile n. 2025.89 del 27/08/2025 adozione di provvedimenti** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 28-08-2025 al 11-09-2025.

Como, 12-09-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**





## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 304 IN DATA 10-09-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 GENOA DEL 15.09.2025

### Il Sindaco

**Premesso che:** Lunedì 15 settembre 2025, alle ore 20.45, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 - Genoa";

**Premesso altresì che:** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

### Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 159147 del 09.09.2025 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 15 settembre 2025 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 di emettere un provvedimento atto a:
  - *"vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti*

*la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".*

- *Vietare, l'attracco di barche e natanti lungo il tratto di perimetro dello specchio d'acqua del bacino di Como, da piazzale Somaini (imbocco passeggiata Gelpi) e lungo viale Giancarlo Puecher (fronte Monumento dei Caduti), delimitante le aree riservate all'afflusso e deflusso delle tifoserie accreditate e all'ingresso nei settori Curva Locale e Curva Ospiti.*

**Considerato altresì che:**

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;
- la possibilità per soggetti non già preventivamente autorizzati di attraccare coi propri natanti in adiacenza ai percorsi individuati per l'afflusso e il deflusso delle tifoserie nonché nelle vicinanze dei luoghi di accesso allo stadio, potrebbe costituire, nell'ambito del clima di fisiologico eccitamento che caratterizza gli incontri calcistici, grave pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
  - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - miscita di bevande in contenitori di vetro.

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 della giornata interessata dall'evento:

- divieto di attracco di barche e natanti nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non autorizzati da specifico atto dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

#### **Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Genoa che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 15.09.2025 alle ore 20.45;

### **ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

#### **CAPO A**

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del giorno 15 settembre 2025:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
  - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

## **CAPO B**

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del giorno 15 settembre 2025:

1. nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, il divieto di attracco di barche e natanti presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non già autorizzati da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

## **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

## **INFORMA CHE**

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo dott. Sergio D'ANGELO.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

## **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

**Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE  
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 GENOA DEL  
15.09.2025**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 09-09-2025

**II DIRETTORE**  
Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 GENOA DEL 15.09.2025** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 10-09-2025 al 15-09-2025.

Como, 16-09-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**



---

**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344**  
**e-mail [ufficio.messi@comune.como.it](mailto:ufficio.messi@comune.como.it) --- [ufficionotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it](mailto:ufficionotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it)**



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 305 IN DATA 10-09-2025

**Oggetto:** Eventi meteo del 10.09.2025 convocazione del Centro Operativo Comunale di Como.

### Il Sindaco

- **Visto** l'articolo 54 del d.lgs. 267/2000;
- **Visto** il Piano di Protezione Civile del Comune di Como approvato con delibera del Consiglio comunale del Comune di Como nr. 12 del 24.06.2024;
- **Letto** il Codice di Protezione Civile D.lgs. 1/2018;
- **Letta** la Legge Regionale di Protezione Civile "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";
- **Esaminata** l'allerta di protezione civile 2025.96 del 10/09/2025 che decretava un livello di criticità per il rischio idrogeologico di codice arancione;
- **Atteso** che durante la notte tra il 09 e il 10 settembre si verificava un evento meteo nel territorio comunale che portava al generarsi in tutto il territorio comunale di eventi eccezionali quali smottamenti, dilavamenti di terreno, sovralluvionamenti di corsi d'acqua con interessamento di aree private e strade pubbliche;

### CONVOCA

Il Centro Operativo Comunale del Comune di Como, così articolato:

- Sindaco del Comune di Como;
- Assessore alla Protezione Civile;

- Rappresentante del Comando Polizia Locale;
- Rappresentante del Servizio Protezione Civile;
- Rappresentante del Servizio Strade;
- Rappresentante del Servizio Difesa del Suolo;

### **DEMANDA**

Ai Direttori dei Settori comunali competenti di adottare tutti i provvedimenti volti a tutelare la pubblica e privata incolumità nonché di disporre tutte le azioni afferenti alla propria competenza.

Della presente se ne darà notizia:

- Alla Prefettura UTG di Como, Questura di Como, Vigili del Fuoco di Como e per conoscenza alla Provincia di Como e a Regione Lombardia – Sala Operativa di Protezione Civile;
- Alla cittadinanza tutta, attraverso la divulgazione, oltre che sull'albo pretorio del Comune di Como, sul sito internet, sui pannelli a messaggio variabile e sui canali social dell'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.);
- straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (CENTOVENTI) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.).

**Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**OGGETTO: Eventi meteo del 10.09.2025 convocazione del Centro Operativo Comunale di Como.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 10-09-2025

**II DIRETTORE**

Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

---



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **Eventi meteo del 10.09.2025 convocazione del Centro Operativo Comunale di Como**, è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 10-09-2025 al 24-09-2025.

Como, 26-09-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**



---

**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344**  
**e-mail [ufficio.messi@comune.como.it](mailto:ufficio.messi@comune.como.it) --- [ufficionotifichealbobpretorioonline@comune.pec.como.it](mailto:ufficionotifichealbobpretorioonline@comune.pec.como.it)**



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 306 IN DATA 10-09-2025

**Oggetto:** Ordinanza sindacale contingibile ed urgente per lo sgombero di immobile sito in Como Via *(omissis)* a seguito di smottamento di terreno verificatosi il giorno 10 settembre 2025.

### Il Sindaco

**Esaminata** l'allerta di protezione civile 2025.96 del 10/09/2025 che decretava un livello di criticità per il rischio idrogeologico di codice arancione;

**Appurato** che tra il 09 e il 10 settembre 2025 si verificavano nel territorio comunale diversi eventi atmosferici che portavano all'allagamento di numerose aree e al verificarsi di diversi dilavamenti e fenomeni idrogeologici di vario tipo;

**Dato atto** che con ordinanza contingibile e urgente emanata in data 10 settembre 2025 veniva convocato il Centro Operativo Comunale di Como;

**Atteso** che in esito a tali eventi, in particolare in Via *(omissis)* si verificava un importante dilavamento di terreno, che portava all'intervento del Comando Vigili del Fuoco di Como e di pattuglie di Polizia Locale;

**Precisato** che dagli accertamenti seguenti si appurava come il Comando Vigili del Fuoco, con atto del 10.09.2025 delle ore 10.42 diffidava *(omissis)*, in qualità di proprietario dell'immobile, all'utilizzo della sua proprietà atteso il verificarsi di una frana nella stessa Via *(omissis)*, fino alla sua definitiva messa in sicurezza;

**Dato atto altresì** che operanti del Comando Polizia Locale, appreso quanto sopra, eseguivano contestualmente un sopralluogo in posto redigendo apposita relazione di servizio con numero di registro interno 237/2025 dalla quale si desumeva come l'appartamento interessato fosse stato coinvolto nell'evento;

**Letto** il piano di protezione civile comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 24/06/2024 per quanto attiene agli scenari di rischio idrogeologico e alle attività di evacuazione della cittadinanza;

**Atteso che** per la fattispecie in esame sussistono le condizioni per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente, al fine di prevenire i pericoli per la pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

**Visti:**

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 (testo unico degli Enti Locali);
- Il decreto legislativo 02 gennaio 2018, n° 1 (codice della protezione civile);

**Acquisito** il parere positivo di regolarità tecnica - amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, direttore del servizio di protezione civile ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni.

**ORDINA**

Al proprietario dell'unità immobiliare sita in Como Via (*omissis*) identificato in:  
(*omissis*)

**Di non effettuare rientro nella sua abitazione sino all'avvenuta rimessa in pristino delle condizioni di agibilità dell'immobile, tese a garantire la permanenza nell'appartamento in piena sicurezza.**

Tale rimessa in pristino, attestante in particolare le ripristinate condizioni di salubrità, dovrà essere certificata con apposita nuova dichiarazione di agibilità redatta ai sensi della vigente normativa e del D.P.R. 380/01.

**AVVERTE CHE**

la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta, fatti salvi eventuali ed ulteriori illeciti amministrativi e penali che dovessero sorgere, alla sanzione di cui all'articolo 650 Codice Penale.

**INFORMA CHE**

L'attuale provvedimento è reso noto:

- tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como;
- con l'affissione di inidoneo avviso da affiggersi all'entrate delle strutture citate;

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che il responsabile del procedimento è il Commissario Capo Coordinatore di Polizia Locale dott. Luca Callari, responsabile del Servizio di Protezione Civile.

### **MANDA**

1. al Sig. Prefetto della Provincia di Como;
2. al Sig. Questore della Provincia di Como;
3. al Sig. Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Como;
4. al Sig. Direttore dello Sportello SUE – Infrazioni Edilizie;

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.);
- straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (CENTOVENTI) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.).

### **Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente per lo sgombero di immobile sito in Como Via (*omissis*) a seguito di smottamento di terreno verificatosi il giorno 10 settembre 2025.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 10-09-2025

**II DIRETTORE**

Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **Ordinanza sindacale contingibile ed urgente per lo sgombero di immobile sito in Como Via (*omissis*) a seguito di smottamento di terreno verificatosi il giorno 10 settembre 2025.** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 10-09-2025 al 24-09-2025.

Como, 26-09-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**



---

**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344**  
**e-mail [ufficio.messi@comune.como.it](mailto:ufficio.messi@comune.como.it) --- [ufficionotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it](mailto:ufficionotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it)**



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 319 IN DATA 22-09-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 SASSUOLO DEL 24.09.2025

### Il Sindaco

**Premesso che:** Mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 21.00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 - Sassuolo";

**Premesso altresì che:** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

### Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 164596 del 17.09.2025 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 24 settembre 2025 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 di emettere un provvedimento atto a:
  - *"vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti*

*la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".*

- *Vietare, l'attracco di barche e natanti lungo il tratto di perimetro dello specchio d'acqua del bacino di Como, da piazzale Somaini (imbocco passeggiata Gelpi) e lungo viale Giancarlo Puecher (fronte Monumento dei Caduti), delimitante le aree riservate all'afflusso e deflusso delle tifoserie accreditate e all'ingresso nei settori Curva Locale e Curva Ospiti.*

### **Considerato altresì che:**

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;
- la possibilità per soggetti non già preventivamente autorizzati di attraccare coi propri natanti in adiacenza ai percorsi individuati per l'afflusso e il deflusso delle tifoserie nonché nelle vicinanze dei luoghi di accesso allo stadio, potrebbe costituire, nell'ambito del clima di fisiologico eccitamento che caratterizza gli incontri calcistici, grave pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
  - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - mescita di bevande in contenitori di vetro.

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 della giornata interessata dall'evento:

- divieto di attracco di barche e natanti nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non autorizzati da specifico atto dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

#### **Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Sassuolo che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 24.09.2025 alle ore 21.00;

### **ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

#### **CAPO A**

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del giorno 24 settembre 2025:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
  - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

## **CAPO B**

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del giorno 24 settembre 2025:

1. nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, il divieto di attracco di barche e natanti presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non già autorizzati da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

## **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

## **INFORMA CHE**

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo dott. Sergio D'ANGELO.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

## **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

**Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE  
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 SASSUOLO DEL  
24.09.2025**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 19-09-2025

**II DIRETTORE**  
Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 SASSUOLO DEL 24.09.2025** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 22-09-2025 al 06-10-2025.

Como, 07-10-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**



---

**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344**  
**e-mail [ufficio.messi@comune.como.it](mailto:ufficio.messi@comune.como.it) --- [ufficionotifichealbobpretorioonline@comune.pec.como.it](mailto:ufficionotifichealbobpretorioonline@comune.pec.como.it)**



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 320 IN DATA 22-09-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 CREMONESE DEL 27.09.2025

### Il Sindaco

**Premesso che:** Sabato 27 settembre 2025, alle ore 15.00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 - Cremonese”;

**Premesso altresì che:** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore”, oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

### Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 164595 del 17.09.2025 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 27 settembre 2025 dalle ore 13:00 alle ore 18:00 di emettere un provvedimento atto a:
  - *“vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti*

*la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".*

- *Vietare, l'attracco di barche e natanti lungo il tratto di perimetro dello specchio d'acqua del bacino di Como, da piazzale Somaini (imbocco passeggiata Gelpi) e lungo viale Giancarlo Puecher (fronte Monumento dei Caduti), delimitante le aree riservate all'afflusso e deflusso delle tifoserie accreditate e all'ingresso nei settori Curva Locale e Curva Ospiti.*

### **Considerato altresì che:**

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;
- la possibilità per soggetti non già preventivamente autorizzati di attraccare coi propri natanti in adiacenza ai percorsi individuati per l'afflusso e il deflusso delle tifoserie nonché nelle vicinanze dei luoghi di accesso allo stadio, potrebbe costituire, nell'ambito del clima di fisiologico eccitamento che caratterizza gli incontri calcistici, grave pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 13:00 alle ore 18:00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
  - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - miscita di bevande in contenitori di vetro.

dalle ore 13:00 alle ore 18:00 della giornata interessata dall'evento:

- divieto di attracco di barche e natanti nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non autorizzati da specifico atto dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

#### **Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Cremonese che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 27.09.2025 alle ore 15.00;

### **ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

#### **CAPO A**

dalle ore 13:00 alle ore 18:00 del giorno 27 settembre 2025:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
  - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

## **CAPO B**

dalle ore 13:00 alle ore 18:00 del giorno 27 settembre 2025:

1. nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, il divieto di attracco di barche e natanti presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non già autorizzati da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

## **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

## **INFORMA CHE**

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo dott. Sergio D'ANGELO.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

## **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

**Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE  
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 CREMONESE DEL  
27.09.2025**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 19-09-2025

**II DIRETTORE**  
Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 CREMONESE DEL 27.09.2025** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 22-09-2025 al 06-10-2025.

Como, 07-10-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**





## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 342 IN DATA 07-10-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL 22 - 24 SETTEMBRE 2025 IN VIA *(omissis)* - CODICE COMUNE DI COMO C933 - CATASTO TERRENI FOGLIO *(omissis)*

### Il Sindaco

#### PREMESSO CHE:

- dalla giornata di lunedì 22 settembre c.a., un evento meteorologico di straordinaria intensità ha causato locali dissesti idrogeologici sul territorio comunale di Como e i comuni confinanti, arrecando criticità a pregiudizio della pubblica e privata incolumità;
- le criticità idrauliche e idrogeologiche hanno richiesto l'immediata convocazione di uno specifico Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS) presso la Prefettura, oltre che specifiche riunioni di coordinamento tra il Comune di Como e il Comando di Polizia Locale;
- congiuntamente al personale del "Settore Ambiente – Servizio Difesa del Suolo", la Polizia Locale di Como è intervenuta in via *(omissis)*, a causa dell'esondazione delle due rogge provenienti dalle pendici del Monte Croce, con conseguente deposito di tronchi, fango e detriti lungo la carreggiata;
- stanti le precarie condizioni di stabilità del versante posto a monte della via veniva disposto un sopralluogo con aeromobile ad asse verticale al fine di individuare le aree che avrebbero potuto contribuire al trasporto solido delle rogge succitate;
- a seguito di tale sopralluogo è stato individuato uno smottamento sul terreno di cui al mappale *(omissis)*;

**RILEVATO CHE** la situazione in premessa, se non risolta con urgenza, costituendo pericolo per l'incolumità di persone e cose, potrebbe sollecitare ulteriori danni in considerazione di un eventuale evolversi delle condizioni meteorologiche non favorevoli;

**RITENUTO** pertanto, che sussistano le condizioni di indifferibilità ed urgenza per ordinare, con effetto immediato, una valutazione geologica e geotecnica, con conseguente ed eventuale messa in sicurezza del terreno identificato al mappale *(omissis)*;

**VISTO** l'art. 54, c. 2 del D.lgs. 18/08/2000 n.267 che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale autorità locale;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 che stabilisce i limiti edittali per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali;

tutto ciò premesso,

## **ORDINA**

Alla **(omissis)** proprietaria dell'area sita in Comune di Como, individuata Catasto Terreni Foglio**(omissis)**, di procedere alla:

1. **Immediata** effettuazione di ogni accertamento di carattere geologico e geotecnico, a cura di tecnico geologo abilitato, al fine di valutare e, conseguentemente, predisporre e attuare, secondo le prescrizioni da questi impartite, gli interventi urgenti di messa in sicurezza, finalizzati a scongiurare ulteriori scoscendimenti di materiale dal versante interessato, concreta fonte di rischio per il verificarsi di nuove esondazioni e colate di detriti nella sottostante**(omissis)**;
2. **entro 7 giorni** dalla notifica della presente Ordinanza, trasmissione al Comune di Como tramite protocollo all'indirizzo [protocollo@comune.pec.como.it](mailto:protocollo@comune.pec.como.it) al "Settore Ambiente – Servizio Difesa del Suolo", e al Comando della Polizia Locale di Como, relazione tecnica a firma di tecnico abilitato riportante oltre che le valutazioni di carattere geologico e geotecnico concernenti la stabilità del versante, l'eventuale rendicontazione delle attività e opere di messa in sicurezza urgenti da eseguire;
3. **entro 90 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, trasmissione al Comune di Como tramite protocollo all'indirizzo [protocollo@comune.pec.como.it](mailto:protocollo@comune.pec.como.it) al "Settore Ambiente – Servizio Difesa del Suolo", della documentazione progettuale a firma di tecnico abilitato, dell'intervento di messa in sicurezza definitiva del Mappale**(omissis)**;
4. **entro 180 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, trasmissione al Comune di Como tramite protocollo all'indirizzo [protocollo@comune.pec.como.it](mailto:protocollo@comune.pec.como.it) al "Settore Ambiente – Servizio Difesa del Suolo" e al Comando della Polizia Locale di Como Ambiente, l'attestazione di ultimazione delle opere di messa in sicurezza, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni paesaggistiche e ambientali;

## **AVVERTE**

Che la presente ordinanza ha effetto immediato e che in caso di inadempienza, decorsi i termini sopra esposti, si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. In difetto, si procederà, inoltre, con addebito di tutte le spese conseguenti eventualmente sostenute da questa Amministrazione.

## **INCARICA**

Il Dirigente del “Settore Ambiente – *Servizio Difesa del Suolo*”, alla quale la presente ordinanza viene inviata, dell'osservanza di quanto in premessa.

### **RICORDA**

Alla **(omissis)** proprietaria dell'area individuata al Catasto Terreni Foglio **(omissis)** in Comune di Como di cui in premessa, le gravi responsabilità cui andrebbero incontro qualora per incuria si verificassero danni a persone o cose.

### **INFORMA CHE**

la presente ordinanza sarà:

- notificata tramite idonea modalità al destinatario presso il domicilio in **(omissis)**;
- resa nota all'Albo Pretorio on line del Comune di Como per gg.15 consecutivi;
- trasmessa in copia alla Prefettura di Como, alla Questura di Como, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Como, ad AREU, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed alla Polizia Locale di Como;
- resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, nella forma prevista dall'art. 42 del D.lgs. 33/2013.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'Arch. Luca Colombo Dirigente del “Settore Ambiente – *Servizio Difesa del Suolo*”.

Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia– Milano, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i);
- gerarchico, al Capo dell'Ufficio territoriale competente per territorio entro trenta giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i).

### **Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL 22 - 24 SETTEMBRE 2025 IN VIA (omissis)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 07-10-2025

**II DIRETTORE**

Arch. Luca Colombo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL 22 - 24 SETTEMBRE 2025 IN VIA (*omissis*)**

è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 07-10-2025 al 21-10-2025.

Como, 22-10-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**



---

**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344**  
**e-mail [ufficio.messi@comune.como.it](mailto:ufficio.messi@comune.como.it) --- [ufficonotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it](mailto:ufficonotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it)**



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 353 IN DATA 13-10-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 JUVENTUS DEL 19.10.2025

**Il Sindaco**

**Il Sindaco**

**Premesso che:** Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 12.30, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 - Juventus";

**Premesso altresì che:** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

**Considerato che:**

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 179629 del 13.10.2025 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 19 ottobre 2025 dalle ore 09.30 alle ore 15.30 di emettere un provvedimento atto a:
  - *"vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata,*

*ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".*

- *Vietare, l'attracco di barche e natanti lungo il tratto di perimetro dello specchio d'acqua del bacino di Como, da piazzale Somaini (imbocco passeggiata Gelpi) e lungo viale Giancarlo Puecher (fronte Monumento dei Caduti), delimitante le aree riservate all'afflusso e deflusso delle tifoserie accreditate e all'ingresso nei settori Curva Locale e Curva Ospiti.*

#### **Considerato altresì che:**

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;
- la possibilità per soggetti non già preventivamente autorizzati di attraccare coi propri natanti in adiacenza ai percorsi individuati per l'afflusso e il deflusso delle tifoserie nonché nelle vicinanze dei luoghi di accesso allo stadio, potrebbe costituire, nell'ambito del clima di fisiologico eccitamento che caratterizza gli incontri calcistici, grave pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 09.30 alle ore 15.30 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
  - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - miscita di bevande in contenitori di vetro.

dalle ore 09.30 alle ore 15.30 della giornata interessata dall'evento:

- divieto di attracco di barche e natanti nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non autorizzati da specifico atto dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

#### **Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Juventus che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 19.10.2025 alle ore 12.30;

### **ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

#### **CAPO A**

dalle ore 09.30 alle ore 15.30 del giorno 19 ottobre 2025:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
  - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

## **CAPO B**

dalle ore 09.30 alle ore 15.30 del giorno 19 ottobre 2025:

1. nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, il divieto di attracco di barche e natanti presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non già autorizzati da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

## **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

## **INFORMA CHE**

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo dott. Sergio D'ANGELO.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

## **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

**Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE  
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 JUVENTUS DEL  
19.10.2025**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 13-10-2025

**II DIRETTORE**  
Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 JUVENTUS DEL 19.10.2025** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 13-10-2025 al 27-10-2025.

Como, 28-10-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**





## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 371 IN DATA 22-10-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO DELLE NAZIONALI FEMMINILI ITALIA GIAPPONE DEL 24.10.2025

### Il Sindaco

**Premesso che:** Venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 18.15, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio delle Nazionali femminili ITALIA - GIAPPONE;

**Premesso altresì che:** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

### Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 185282 del 21/10/2025 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 24 ottobre 2025 dalle ore 15.15 alle ore 21.15 di emettere un provvedimento atto a:
  - *“vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907”.*

- Vietare, l'attracco di barche e natanti lungo il tratto di perimetro dello specchio d'acqua del bacino di Como, da piazzale Somaini (imbocco passeggiata Gelpi) e lungo viale Giancarlo Puecher (fronte Monumento dei Caduti), delimitante le aree riservate all'afflusso e deflusso delle tifoserie accreditate e all'ingresso nei settori Curva Locale e Curva Ospiti.

**Considerato altresì che:**

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;
- la possibilità per soggetti non già preventivamente autorizzati di attraccare coi propri natanti in adiacenza ai percorsi individuati per l'afflusso e il deflusso delle tifoserie nonché nelle vicinanze dei luoghi di accesso allo stadio, potrebbe costituire, nell'ambito del clima di fisiologico eccitamento che caratterizza gli incontri calcistici, grave pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 15.15 alle ore 21.15 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
  - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - miscita di bevande in contenitori di vetro.

dalle ore 15.15 alle ore 21.15 della giornata interessata dall'evento:

- divieto di attracco di barche e natanti nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non autorizzati da specifico atto dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica*

*e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;*

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

#### **Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico ITALIA – GIAPPONE che si disputerà nello stadio comunale “Giuseppe Sinigaglia” il giorno 24.10.2025 alle ore 18.15;

#### **ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

#### **CAPO A**

dalle ore 15.15 alle ore 21.15 del giorno 24 ottobre 2025:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
  - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

## **CAPO B**

dalle ore 15.15 alle ore 21.15 del giorno 24 ottobre 2025:

1. nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, il divieto di attracco di barche e natanti presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non già autorizzati da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

### **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

### **INFORMA CHE**

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo dott. Sergio D'ANGELO.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

### **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

**Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE  
DELL'INCONTRO CALCISTICO DELLE NAZIONALI FEMMINILI  
ITALIA GIAPPONE DEL 24.10.2025**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 22-10-2025

**II DIRETTORE**  
Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

---



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO DELLE NAZIONALI FEMMINILI ITALIA GIAPPONE DEL 24.10.2025** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 23-10-2025 al 06-11-2025.

Como, 07-11-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**





## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 380 IN DATA 27-10-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 VERONA DEL 29.10.2025

### Il Sindaco

**Premesso che:** mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 18.30, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 - Verona”;

**Premesso altresì che:** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore”, oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

### Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 188234 del 27.10.2025 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 29 ottobre 2025 dalle ore 15.30 alle ore 21.30 di emettere un provvedimento atto a:
  - *“vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907”.*

- Vietare, l'attracco di barche e natanti lungo il tratto di perimetro dello specchio d'acqua del bacino di Como, da piazzale Somaini (imbocco passeggiata Gelpi) e lungo viale Giancarlo Puecher (fronte Monumento dei Caduti), delimitante le aree riservate all'afflusso e deflusso delle tifoserie accreditate e all'ingresso nei settori Curva Locale e Curva Ospiti.

**Considerato altresì che:**

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;
- la possibilità per soggetti non già preventivamente autorizzati di attraccare coi propri natanti in adiacenza ai percorsi individuati per l'afflusso e il deflusso delle tifoserie nonché nelle vicinanze dei luoghi di accesso allo stadio, potrebbe costituire, nell'ambito del clima di fisiologico eccitamento che caratterizza gli incontri calcistici, grave pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 15.30 alle ore 21.30 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
  - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - miscita di bevande in contenitori di vetro.

dalle ore 15.30 alle ore 21.30 della giornata interessata dall'evento:

- divieto di attracco di barche e natanti nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non autorizzati da specifico atto dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica*

*e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;*

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

**Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Verona che si disputerà nello stadio comunale “Giuseppe Sinigaglia” il giorno 29.10.2025 alle ore 18.30;

**ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

**CAPO A**

dalle ore 15.30 alle ore 21.30 del giorno 29 ottobre 2025:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
  - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

## **CAPO B**

dalle ore 15.30 alle ore 21.30 del giorno 29 ottobre 2025:

1. nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, il divieto di attracco di barche e natanti presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non già autorizzati da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

### **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

### **INFORMA CHE**

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo dott. Sergio D'ANGELO.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

### **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

**Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE  
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 VERONA DEL  
29.10.2025**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 27-10-2025

**II DIRETTORE**  
Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### **attesta**

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 VERONA DEL 29.10.2025** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 28-10-2025 al 11-11-2025.

Como, 12-11-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**





## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 395 IN DATA 05-11-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 CAGLIARI DEL 08.11.2025

### Il Sindaco

**Premesso che:** Sabato 08 novembre 2025, alle ore 15.00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 - Cagliari";

**Premesso altresì che:** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

### Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 193619 del 04.11.2025 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 08 novembre 2025 dalle ore 12.00 alle ore 18.00 di emettere un provvedimento atto a:
  - *"vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti*

*la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".*

- *Vietare, l'attracco di barche e natanti lungo il tratto di perimetro dello specchio d'acqua del bacino di Como, da piazzale Somaini (imbocco passeggiata Gelpi) e lungo viale Giancarlo Puecher (fronte Monumento dei Caduti), delimitante le aree riservate all'afflusso e deflusso delle tifoserie accreditate e all'ingresso nei settori Curva Locale e Curva Ospiti.*

#### **Considerato altresì che:**

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;
- la possibilità per soggetti non già preventivamente autorizzati di attraccare coi propri natanti in adiacenza ai percorsi individuati per l'afflusso e il deflusso delle tifoserie nonché nelle vicinanze dei luoghi di accesso allo stadio, potrebbe costituire, nell'ambito del clima di fisiologico eccitamento che caratterizza gli incontri calcistici, grave pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
  - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - miscita di bevande in contenitori di vetro.

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 della giornata interessata dall'evento:

- divieto di attracco di barche e natanti nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non autorizzati da specifico atto dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

#### **Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Cagliari che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 08.11.2025 alle ore 15.00;

### **ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

#### **CAPO A**

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 11 novembre 2025:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
  - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

## **CAPO B**

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 08 novembre 2025:

1. nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, il divieto di attracco di barche e natanti presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non già autorizzati da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

## **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

## **INFORMA CHE**

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo dott. Sergio D'ANGELO.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

## **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

## **Il Sindaco**

**Alessandro Rapinese**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE  
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 CAGLIARI DEL  
08.11.2025**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 05-11-2025

**II DIRETTORE**  
Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 CAGLIARI DEL 08.11.2025** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 05-11-2025 al 19-11-2025.

Como, 20-11-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**



---

**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344**  
**e-mail [ufficio.messi@comune.como.it](mailto:ufficio.messi@comune.como.it) --- [ufficionotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it](mailto:ufficionotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it)**



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 426 IN DATA 25-11-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 U.S. SASSUOLO CALCIO DEL 28.11.2025

### Il Sindaco

**Premesso che:** venerdì 28 novembre 2025, alle ore 20.45, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – U.S. Sassuolo Calcio”;

**Premesso altresì che:** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore”, oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

### Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 203413 del 21.11.2025 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 28 novembre 2025 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 di emettere un provvedimento atto a:
  - *“vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907”.*

- *Vietare, l'attracco di barche e natanti lungo il tratto di perimetro dello specchio d'acqua del bacino di Como, da piazzale Somaini (imbocco passeggiata Gelpi) e lungo viale Giancarlo Puecher (fronte Monumento dei Caduti), delimitante le aree riservate all'afflusso e deflusso delle tifoserie accreditate e all'ingresso nei settori Curva Locale e Curva Ospiti.*

**Considerato altresì che:**

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;
- la possibilità per soggetti non già preventivamente autorizzati di attraccare coi propri natanti in adiacenza ai percorsi individuati per l'afflusso e il deflusso delle tifoserie nonché nelle vicinanze dei luoghi di accesso allo stadio, potrebbe costituire, nell'ambito del clima di fisiologico eccitamento che caratterizza gli incontri calcistici, grave pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
  - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - miscita di bevande in contenitori di vetro.

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 della giornata interessata dall'evento:

- divieto di attracco di barche e natanti nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non autorizzati da specifico atto dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica*

*e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;*

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

#### **Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Sassuolo che si disputerà nello stadio comunale “Giuseppe Sinigaglia” il giorno 28.11.2025 alle ore 20.45;

#### **ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

#### **CAPO A**

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del giorno 28 novembre 2025:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
  - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

## **CAPO B**

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del giorno 28 novembre 2025:

1. nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, il divieto di attracco di barche e natanti presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non già autorizzati da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

### **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

### **INFORMA CHE**

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo dott. Sergio D'ANGELO.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

### **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

**Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE  
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 U.S. SASSUOLO  
CALCIO DEL 28.11.2025**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 21-11-2025

**II DIRETTORE**  
Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### **attesta**

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 U.S. SASSUOLO CALCIO DEL 28.11.2025** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 25-11-2025 al 09-12-2025.

Como, 10-12-2025

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**



---

**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344**  
**e-mail [ufficio.messi@comune.como.it](mailto:ufficio.messi@comune.como.it) --- [ufficionotifichealbobpretorioonline@comune.pec.como.it](mailto:ufficionotifichealbobpretorioonline@comune.pec.como.it)**



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 454 IN DATA 29-12-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI DETENZIONE DI CONTENITORI IN VETRO NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SILVESTRO CAPODANNO 2026.

### Il Sindaco

**Premesso** che nella notte fra mercoledì 31 dicembre 2025 e giovedì 01 gennaio 2026 ricorreranno i consuetudinari festeggiamenti per la fine del corrente anno 2025 e l'inizio del nuovo anno 2026, in occasione della c.d. notte di San Silvestro;

**Premesso altresì** che in relazione a tale evento il Comune di Como bandiva uno specifico avviso per eventuali concessionari terzi, intenzionati a organizzare uno spettacolo pirotecnico nel primo bacino del Lago di Como;

**Precisato** che in data 10/11/2025 il Direttore del Settore Patrimonio e Smart City – Servizio SUAP a seguito della presentazione dell'istanza ID 03509710160-06112023-1302 prot. 195732 del 07/11/2025 avviava il procedimento con conferenza dei servizi decisoria asincrona ai della L. 241/1990 al fine di provvedere al rilascio dell'autorizzazione ex art 57 R.D. 19/06/1931 e ss.mm.ii. per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico nel primo bacino del Lago di Como;

**Verificato** che tale procedimento si concludeva positivamente col rilascio delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento del suddetto evento;

**Atteso** che a causa anche del clima di fisiologica eccitazione che caratterizzerà la serata, le persone potrebbero essere indotte a ridurre la normale soglia di attenzione, determinando situazioni di potenziale pericolo per l'ordine pubblico, tenuto conto dell'elevato numero di presenze in città con contestuale dell'incremento generale di fruitori di spazi pubblici fino a tarda notte;

**Considerato** che come da intese con le Autorità preordinate a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica sul territorio provinciale è necessario assumere provvedimenti contingibili tesi a garantire la pubblica incolumità a rafforzamento del quadro unitario di servizi di presidio del territorio;

**Dato atto altresì che:**

- tutte le misure di safety e security, in relazione alla tabella del rischio diffusa dal Ministero dell'Interno N. 11001/110(10) del 28 luglio 2017, come integrato e ampliato nella circolare del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 sono poste a carico dell'organizzatore, che ha già predisposto una propria pianificazione, esaminata in sede di SUEVCO e inviata alla Prefettura di Como, alla Questura di Como e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como;
- Il Comando Polizia Locale di Como ha predisposto specifica ordinanza viabilistica tesa a preservare ulteriormente le aree del territorio comunale interessate dallo spettacolo pirotecnico che avrà luogo nel primo bacino del Lago di Como;

**Ritenuto** alla luce di quanto sopra, che per motivi di salvaguardia della pubblica incolumità, i contenitori in vetro, qualora detenuti nelle aree a grande afflusso di persone, possano costituire grave pericolo per la sicurezza delle persone;

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento *extra ordinem* stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato** che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

**VISTI**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione, R.D. del 06.05. 1940, n° 635;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;

3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento a tutto il territorio comunale dalle ore 20.00 del 31/12/2025 e sino alle ore 06.00 del 01/01/2026;

### **ORDINA**

1. Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. **nelle aree pubbliche e aperte al pubblico di tutto il territorio comunale, dalle ore 20.00 del 31/12/2025 e sino alle ore 06.00 del 01/01/2026, IL DIVIETO DI DETENZIONE DI CONTENITORI IN VETRO di qualsiasi tipologia e capienza.**

### **PRECISA**

I pubblici esercizi potranno somministrare bevande in contenitori e bottiglie di vetro ai propri clienti, purché non si configuri una vendita per asporto che è vietata;

### **PRECISA ALTRESI'**

Vengono fatti salve le prescrizioni:

1. del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.PS, R.D. del 06.05. 1940, n° 635, in particolare l'articolo 151 che vieta di portare strumenti - oggetti atti ad offendere, di gettare materie imbrattanti o pericolose e di molestare le persone;
2. del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 01/07/2019, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 30/9/2020, 36 del 27/10/2022 e 43 del 04/06/2025 nello specifico l'articolo 13 comma 7, ovvero il divieto di far esplodere giochi pirici arrecando disturbo alla quiete delle persone, fatte salve le manifestazioni autorizzate e il giorno di Capodanno

### **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

### **DEMANDA**

Agli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale e gli Agenti tutti della Forza Pubblica l'incarico di fare osservare la presente ordinanza;

### **INVIA**

Copia del presente provvedimento viene trasmesso:

- al Sig. Prefetto di Como;
- al Sig. Questore della Provincia di Como;
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

### **INFORMA CHE**

- a) sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.
- b) inviata agli organi di informazione per una più capillare conoscenza
- c) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Commissario Capo Coordinatore dott. Luca Callari.
- d) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
  - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
  - straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

**Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*





**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI  
DETENZIONE DI CONTENITORI IN VETRO NELLE AREE  
PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO IN OCCASIONE DEI  
FESTEGGIAMENTI DI SAN SILVESTRO CAPODANNO 2026.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 29-12-2025

**II DIRETTORE**

Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI DETENZIONE DI CONTENITORI IN VETRO NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SILVESTRO CAPODANNO 2026.** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 30-12-2025 al 13-01-2026.

Como, 14-01-2026

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**

